

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 114

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51° anno

9 maggio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RACCOMANDAZIONI	
	Banca centrale europea	
2008/C 114/01	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 30 aprile 2008, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea (BCE/2008/2)	1
	PARERI	
	Commissione	
2008/C 114/02	Parere della Commissione, del 7 maggio 2008, concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pressurizzata BR3, ubicato nel sito SCK-CEN in Belgio, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom ⁽¹⁾	2
<hr/>		
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 114/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	3

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 114/04	Elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari fra il 1° settembre 2007 e il 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 7 <i>ter</i> della direttiva 95/21/CE del Consiglio sul controllo dello Stato di approdo	4

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 114/05	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 114/06	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001	6
2008/C 114/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese	7
2008/C 114/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁾	9

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione

2008/C 114/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4989 — Ålö/MX) ⁽¹⁾	10
---------------	--	----

ALTRI ATTI


Commissione

2008/C 114/10	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	11
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2008/C 114/11	Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono importare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	15
2008/C 114/12	Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	21
2008/C 114/13	Comunicazione agli utilizzatori di sostanze controllate nell'Unione europea autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	27



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 aprile 2008

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea

(BCE/2008/2)

(2008/C 114/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE è terminato a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2007. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2008.

- (3) La BCE ha selezionato la PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari da 2008 a 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sia nominata revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2008.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

PARERI

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pressurizzata BR3, ubicato nel sito SCK-CEN in Belgio, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/02)

Il 22 luglio 2005 la Commissione europea ha ricevuto dal governo belga, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pressurizzata BR3.

Sulla base di questi dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione il 15 novembre 2005 e il 7 maggio 2007 e trasmesse dalle autorità belghe il 19 marzo 2007 e il 9 novembre 2007, e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha elaborato il parere seguente:

1. La distanza tra l'impianto e il territorio più vicino di un altro Stato (nella fattispecie i Paesi Bassi) è di circa 10 km.
2. Nelle normali operazioni di smantellamento, lo scarico degli effluenti liquidi e gassosi non comporterà un'esposizione tale da avere ripercussioni sulla salute della popolazione in altri Stati membri.
3. I residui radioattivi solidi derivanti dalle operazioni di smantellamento saranno trasferiti al sito della Belgoprocess plc (adiacente al sito del BR3) ai fini del trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo.
4. I rifiuti solidi e i materiali non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio).
5. Nell'eventualità di scarichi imprevisti di residui radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi ricevute da altri Stati membri non avranno ripercussioni sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento del reattore BR3 ubicato nel sito SCK-CEN in Belgio, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/03)

Data di adozione della decisione	13.2.2008
Numero dell'aiuto	N 742/07
Stato membro	Estonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Eesti rahvusliku filmikultuuri arengu toetamine
Base giuridica	Eesti Filmi Sihtasutuse (edaspidi „EFSA”) toetuste eraldamise eeskirja eelnõu; Eesti Kultuurikapitali seadus; 2008. aasta riigieelarve (jagu 6. Kultuuriministeeriumi valitsemisala) ja Eesti Kultuurikapitali ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetuste jaotamise põhi- mõtted
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 90 Mio EEK Importo totale dell'aiuto previsto: 540 Mio EEK
Intensità	50 %
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Attività ricreative, culturali e sportive
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Eesti Filmi Sihtasutuse: Vana-Viru 3, EE-10111 Tallinn Eesti Kultuurikapital: Suur-Karja 23, EE-10148 Tallinn Eesti Kultuuriministeerium: Suur-Karja 23, EE-15076 Tallinn
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari fra il 1° settembre 2007 e il 31 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 7 *ter* della direttiva 95/21/CE del Consiglio sul controllo dello Stato di approdo ⁽¹⁾

(2008/C 114/04)

Ai sensi dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato di approdo, alle navi che sono state oggetto di fermo diverse volte è rifiutato l'accesso ai porti degli Stati membri ⁽²⁾.

La tabella seguente elenca le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari fra il 1° settembre 2007 e il 31 marzo 2008.

Denominazione della nave	Numero IMO	Tipo di nave	Bandiera
AGIOS NIKOLAOS II	7378664	Portarinfuse	Comore
BLUE ICE	7340851	Petroliera	St. Kitts e Nevis
HAI YAMAK (*)	7312684	Portarinfuse	Panama

(*) Nave per cui l'ordine di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato in conformità delle procedure di cui alla parte B dell'allegato XI della direttiva 95/21/CE.

⁽¹⁾ Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001 (G.U.L. 19 del 22.1.2002, pag. 17).

⁽²⁾ Il primo paragrafo dell'articolo 7 *ter* stabilisce quanto segue:

«Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A, quando esse:

— battono bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU, e
— sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro firmatario del MOU,

o:

— battono bandiera di uno Stato designato "ad altissimo rischio" o "ad alto rischio" nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU, e
— sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato firmatario del MOU.

Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.».

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**8 maggio 2008**

(2008/C 114/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5347	TRY	lire turche	1,9496
JPY	yen giapponesi	160,15	AUD	dollari australiani	1,6312
DKK	corone danesi	7,4619	CAD	dollari canadesi	1,5548
GBP	sterline inglesi	0,78505	HKD	dollari di Hong Kong	11,9633
SEK	corone svedesi	9,3020	NZD	dollari neozelandesi	1,9929
CHF	franchi svizzeri	1,6210	SGD	dollari di Singapore	2,1137
ISK	corone islandesi	118,50	KRW	won sudcoreani	1 604,91
NOK	corone norvegesi	7,8740	ZAR	rand sudafricani	11,6884
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,7509
CZK	corone ceche	25,171	HRK	kuna croata	7,2573
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 242,02
HUF	fiorini ungheresi	253,05	MYR	ringgit malese	4,9394
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	65,509
LVL	lats lettoni	0,6975	RUB	rublo russo	36,6170
PLN	zloty polacchi	3,4231	THB	baht thailandese	48,995
RON	leu rumeni	3,6873	BRL	real brasiliano	2,6041
SKK	corone slovacche	32,050	MXN	peso messicano	16,2034

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 114/06)

Numero dell'aiuto	XA 389/07
Stato membro	Danimarca
Regione	—
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale	Veterinær assistance. Støttemodtager er Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret
Base giuridica	Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa	850 000 DKK nel 2007-2008
Intensità massima dell'aiuto	100 %
Data di applicazione	1.10.2007
Durata del regime o dell'aiuto individuale	30.9.2008
Obiettivo dell'aiuto	<p>Il regime si prefigge i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fornire assistenza veterinaria agli allevatori di pollame e diffondere le conoscenze tecniche, — fornire consulenza e assistere il <i>Danske Fjerkræraad</i> (Consiglio danese per il settore del pollame) e altre organizzazioni di settore con riguardo alla situazione veterinaria nel settore del pollame, — diagnosticare le malattie e fornire consulenza sulla cura e la prevenzione delle malattie del pollame, — acquisire e diffondere le più recenti conoscenze veterinarie sulla produzione di pollame. <p>I beneficiari finali sono gli allevatori di pollame. Il regime si applica unicamente alle piccole e medie imprese.</p> <p>Il regime di aiuti rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e riguarda i servizi di consulenza</p>
Settore economico	Pollame
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Fjerkræafgiftsfonden Axeltorv 3 DK-1609 København V
Sito web	www.fa-fonden.dk
Altre informazioni	—

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2008/C 114/07)

Numero dell'aiuto	XA 7061/07		
Stato membro	Spagna		
Regione	Comunitat Valenciana		
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale	Ayudas a las entidades acogidas al Programa de Calidad de la Comunitat Valenciana para el Aceite de Oliva Virgen		
Base giuridica	Orden de 29 de noviembre de 2007 por la que se aprueba el Programa de Calidad de la Comunitat Valenciana para el Aceite de Oliva Virgen y se regula la concesión de ayudas a las entidades que se acojan al mismo (DOC núm. 5656 del 10 de diciembre de 2007) https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/10/pdf/2007_14870.pdf		
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo globale	0,19 Mio EUR
		Prestiti garantiti	—
	Aiuto individuale	Importo globale dell'aiuto	—
		Prestiti garantiti	—
Intensità massima dell'aiuto	Conforme all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	10.12.2007		
Durata del regime o dell'aiuto individuale	Fino al 31.12.2013		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settore economico	Tutti i settori che possono beneficiare di aiuti alle PMI	No	
	Aiuto limitato a settori specifici	Sì	
	Industria carboniera		
	Tutti i settori industriali		
	o		
	Siderurgia		
	Costruzione navale		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altri settori industriali		
	Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	Sì	
	Tutti i servizi		
	o		
	Servizi di trasporto		
Servizi finanziari			
Altri servizi			

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación	
	C/ Amadeo de Saboya, nº 2 E-46010 Valencia	
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	Conforme all'articolo 6 del regolamento	Sì

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 114/08)

Numero dell'aiuto	XR 20/08
Stato membro	Italia
Regione	Friuli Venezia Giulia
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Fondo Gorizia
Base giuridica	Regolamenti Fondo Gorizia
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	5 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	15 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	1.1.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia via Crispi, 10 I-34170 Gorizia (39) 0481 38 42 23 E-mail: fondo.gorizia@go.camcom.it
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	www.go.camcom.it www.go.camcom.it/pagina_sezione.cfm?sezione=03&pagina=01&nomepagina=Fondo%20Gorizia
Altre informazioni	—

V

(Awisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA****COMMISSIONE****Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.4989 — Ålö/MX)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 114/09)

1. In data 29 aprile 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Ålö Intressenter AB («Ålö», Svezia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Mailleux S.A.S. («MX», Francia) mediante acquisto di quote o azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Ålö: sviluppo, produzione e vendita di caricatori frontali per trattori agricoli e attrezzi connessi,
- per MX: sviluppo, produzione e vendita di caricatori frontali per trattori agricoli e attrezzi connessi; impianti di movimentazione e sollevamento per trattori agricoli.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4989 — Ålö/MX, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(¹) GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 114/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«RADICCHIO DI VERONA»

N. CE: IT/PGI/005/0670/16.01.2008

 IGP DOP**1. Denominazione**

«Radicchio di Verona»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di «Radicchio di Verona»

L'IGP «Radicchio di Verona» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle *Compositae*, genere *Cichorium*, specie *inthybus*, varietà Rossa di Verona precoce e tardiva.

Le piante di «Radicchio di Verona» IGP hanno foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco.

(¹) GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo» che presentano le seguenti caratteristiche:

- «tipo precoce»: il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi; la semina va effettuata tra il 1° ed il 20 luglio, la raccolta inizia dal 1° ottobre e la produzione per ettaro di prodotto finito non supera le 13 tonnellate,
- «tipo tardivo»: il cespo (grumolo) ha un peso di 100-300 grammi; la semina va effettuata tra il 21 luglio ed il 15 agosto, la raccolta inizia dal 15 dicembre e la produzione per ettaro di prodotto finito non supera le 11 tonnellate; la raccolta deve assicurare il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri) e per questa tipologia è necessario effettuare una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento con la quale le foglie acquisiscono la tipicità di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo.

Al momento dell'immissione al consumo, il «Radicchio di Verona» IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toelettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo. Inoltre l'aspetto del germoglio dovrà apparire compatto, serrato nella parte apicale; di forma leggermente ellittica, con nervature della lamina fogliare ben evidenti ed aperte; colore del lembo fogliare rosso brillante senza variegature; colore della nervatura principale completamente bianca stretta alla base. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anomala e privi di odore e/o sapore estranei.

Il «Radicchio di Verona» IGP viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

3.3. Materie prime

—

3.4. Alimenti per animali

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le operazioni di semina/trapianto, di raccolta, forzatura-imbianchimento, toelettatura e lavaggio devono avvenire nella zona di produzione indicata al punto 4.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

Il condizionamento del «Radicchio di Verona» IGP deve avvenire nella zona delimitata poiché il trasporto e le eccessive manipolazioni potrebbero compromettere la diminuzione della compattezza del grumolo e causare la conseguente senescenza del cespo, alterando le caratteristiche qualitative del prodotto. Il «Radicchio di Verona» IGP viene immesso al consumo in confezioni sigillate conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:

- vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,
- cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,
- confezioni 30 cm × 40 cm in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,
- confezioni 30 cm × 50 cm in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,
- confezioni 40 cm × 60 cm in cartone e/o legno e/o materiale sintetico,
- borsa retinata di 0,5 kg, di 1 kg e di 1,5 kg.

Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo.

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura

La confezione deve recare obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti diciture: nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, peso, data e luogo di confezionamento, scadenza per il consumo nonché tutte le altre indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

Il logo raffigura 3 grumoli di «Radicchio di Verona» con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e il fiume Adige come riferimento all'origine geografica.



Alla denominazione IGP «Radicchio di Verona» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente documento unico. È ammesso l'uso di indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell'azienda produttrice e alla località della relativa sede. È autorizzato l'uso del marchio aziendale.

In ogni caso, la dicitura «Radicchio di Verona» IGP dovrà avere dimensioni significativamente superiori a quelle utilizzate per qualsiasi altra dicitura.

4. Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP comprende i comuni di seguito elencati, tutti ubicati nella Regione Veneto.

In provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.

In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettono, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.

In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP è costituita da terreni sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, e dotati di buona fertilità. Il clima particolarmente favorevole alla produzione è di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi con escursione termica annua elevata e piovosità contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

5.2. Specificità del prodotto

Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il «Radicchio di Verona» IGP dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica, sono la particolare croccantezza delle foglie, il colore rosso intenso ed il sapore leggermente amarognolo.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il «Radicchio di Verona» IGP vanta una reputazione antica e consolidata. Le prime vere coltivazioni di «Radicchio di Verona» destinate al mercato iniziano sin dai primi del Novecento, anche se erano presenti già alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (vol. 5, tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Era coltivato nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite, si fa riferimento al «Radicchio di Verona» già nella Monografia della provincia di Verona — regio prefetto conte Luigi Sormano Moretti — Firenze 1911.

Nel libro «Cucina veneta» (1980) di Giovanni Rorato, così sono presentati i radicchi: «Come fiori sulla tavola. Non c'è dubbio alcuno che il radicchio ha scelto come terra d'elezione il Veneto: è qui, infatti, che esiste da secoli il culto particolare per la cicoria, anche se le colture specializzate e selettive datano al finire del secolo scorso. Oggi, nel veneto, la selezione ha prodotto vari tipi di radicchio: radicchio rosso di Treviso ... radicchio variegato di Castelfranco, ... radicchio di Chioggia, radicchio di Verona, anche questo rosso, e infine il variegato di Lusia, in Polesine ...».

Le numerose ricette tradizionali della cucina veneta, che vedono il «Radicchio di Verona» come loro ingrediente principale (omelette al radicchio, cappelletti di castagne con salsa di noci e radicchio, fagottini di radicchio, ecc.) accrescono maggiormente la sua indubbia reputazione.

La compattezza dei grumoli, la croccantezza delle foglie, ed il caratteristico sapore lievemente amarognolo sono certamente legate all'ambiente che caratterizza l'areale di produzione. Il clima di tipo continentale, le basse temperature del periodo invernale e la natura dei terreni sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità, sono infatti i responsabili di tali caratteristiche organolettiche.

La secolare opera dell'uomo, le sue capacità culturali, la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, hanno contribuito a conferire al «Radicchio di Verona» una fama riconosciuta sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul seguente link:

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono importare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/11)

- I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono importare nella Comunità europea le seguenti sostanze da paesi terzi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009.

- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI: bromuro di metile
Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
Gruppo IX: bromoclorometano

- II. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a IX di cui all'allegato I alla presente comunicazione è soggetta alla definizione di restrizioni quantitative e all'assegnazione di quote agli importatori (compresi i produttori che importano sostanze controllate) per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ⁽²⁾.

Sono assegnate quote per:

- a) il **bromuro di metile destinato alle applicazioni di quarantena e di trattamento anteriore al trasporto (QPS)** secondo quanto definito dalle parti del protocollo di Montreal e a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento;
- b) **idroclorofluorocarburi (HCFC)**;
- c) **usi essenziali** in conformità dei criteri specificati nella decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal e nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, e approvati dalla Commissione. È stata pubblicata un'apposita comunicazione riguardante gli usi essenziali;
- d) **utilizzo come materia prima**: come sostanze controllate trasformate mediante un processo chimico durante il quale la materia prima viene completamente modificata rispetto alla composizione d'origine e le cui emissioni siano trascurabili;
- e) **agenti di fabbricazione**: come sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione nelle applicazioni che figurano nell'elenco dell'allegato VI del regolamento, negli impianti esistenti e le cui emissioni siano trascurabili;
- f) **distruzione**: come sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalle parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa.

Il quantitativo limitato che gli importatori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nella Comunità europea nel 2009 è calcolato come segue:

- per quanto riguarda il bromuro di metile destinato alle applicazioni QPS, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto iii),
— per gli HCFC, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, punto i).

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽²⁾ Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto (diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza).

- III. Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti categorie ⁽¹⁾:
- gli **importatori** nell'UE-15 ⁽²⁾, in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e gli importatori nell'UE-10 ⁽³⁾ che hanno importato nel 2002 o 2003, che intendono immettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC,
 - i **produttori** nell'UE-15, in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e i produttori dell'UE-10 che hanno importato nel 2002 o 2003, per proprio conto, quantitativi supplementari di HCFC da immettere sul mercato comunitario.
- IV. I quantitativi importati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 sono oggetto di licenze di importazione. In conformità all'articolo 6 del regolamento, le imprese possono importare sostanze controllate solo se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione.
- V. Ai fini del regolamento, i quantitativi di sostanze vengono misurati in tonnellate PRO (potenziale di riduzione dell'ozono) ⁽⁴⁾.
- VI. Le imprese che non sono titolari di una quota per il 2008 e che desiderano richiedere una quota di importazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro il **1° luglio 2008** compilando e presentando il modulo di registrazione reperibile on line all'indirizzo:
- <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>
- Dopo aver effettuato la registrazione nella banca dati ODS, devono seguire la procedura descritta al seguente punto VII.
- VII. Le imprese cui è stata assegnata una quota nel 2008 devono presentare una dichiarazione compilando e presentando on line l'apposito modulo tramite la banca dati ODS, accessibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>. Oltre a presentare la domanda on line, occorre trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione di importazione, al seguente indirizzo:
- Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-5 2/053
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu
- Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:
- http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm
- VIII. La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il **1° agosto 2008**. La Commissione assegnerà le quote per ciascun importatore in consultazione con il comitato di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 18 del regolamento. Le quote assegnate saranno consultabili nella banca dati ODS (<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>) e la decisione sarà notificata per posta a tutti i richiedenti. L'invio di una dichiarazione d'importazione e l'assegnazione di una quota di per sé non autorizzano ad effettuare importazioni.
- IX. Per importare sostanze controllate nel 2009, le imprese cui è stata assegnata una quota devono richiedere alla Commissione, attraverso la banca dati ODS, una licenza di importazione utilizzando l'apposito modulo on line. Se i servizi della Commissione reputano che la domanda sia conforme alla quota autorizzata e rispetti le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000, viene rilasciata una licenza di importazione. La Commissione si riserva il diritto di non rilasciare la licenza di importazione se la sostanza da importare non corrisponde alla descrizione, se vi è il rischio che non sia destinata all'uso autorizzato o se non può essere importata nel rispetto del regolamento.

⁽¹⁾ Il meccanismo di assegnazione delle quote HCFC ai produttori e agli importatori è definito nella decisione 2007/195/CE della Commissione (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 51).

⁽²⁾ L'UE-15 è costituita dagli Stati membri dell'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

⁽³⁾ L'UE-10 è costituita dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno aderito il 1° maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda le miscele, nel quantitativo PRO deve essere incluso unicamente il quantitativo di sostanze controllate contenuto nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO.

- X. Le imprese che importano eventuali sostanze recuperate o rigenerate devono corredare ciascuna domanda di licenza di informazioni supplementari relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza, nonché al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi. Sarà possibile assegnare una quota d'importazione di sostanze ai fini della loro distruzione unicamente alle imprese che dispongono di impianti di distruzione che utilizzano una tecnologia approvata dalle parti del protocollo di Montreal.
- XI. È possibile reperire ulteriori informazioni sull'importazione di ODS alla pagina:
http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_import.htm
-

ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (!)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₃ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon 1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₅ Cl ₃ (?) (1,1,1- tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₃ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1	

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFC ₂ (HCFC 21) (3)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC 22) (3)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC 31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC 121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC 122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC 123) (3)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC 124) (3)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC 131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC 132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC 133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC 141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC 141b) (3)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC 142b) (3)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC 151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC 221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC 222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC 223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC 224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC 225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC 225ca) (3)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC 225cb) (3)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC 226)	0,100
	C ₃ H ₃ FCl ₅ (HCFC 231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC 232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC 233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC 234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC 235)	0,520
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC 241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC 242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC 243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC 244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC 251)	0,010

Gruppo	Sostanze		Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC 252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC 253)	0,030
	C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC 261)	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC 262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl	(HCFC 271)	0,030
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	Halon 1011/ bromocloro- metano	0,120

⁽¹⁾ Il potenziale di riduzione dello strato di ozono è stimato in base alle attuali conoscenze e sarà esaminato e riveduto periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/12)

I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono esportare le seguenti sostanze dalla Comunità europea nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009:

- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
- Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
- Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
- Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
- Gruppo VI: bromuro di metile
- Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
- Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
- Gruppo IX: bromoclorometano

II. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ vieta le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, di altri CFC completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio, di 1,1,1-tricloroetano e di idrobromofluorocarburi, o di prodotti e di attrezzature, diversi dagli effetti personali, che contengono tali sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

- a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo;
- b) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti;
- c) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b);
- d) halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento fino al 31 dicembre 2009, nonché prodotti e attrezzature contenenti halon per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII;
- e) sostanze controllate da utilizzare come materia prima o agenti di fabbricazione;
- f) inalatori-dosatori e meccanismi di somministrazione contenenti clorofluorocarburi per i dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci, i quali possono beneficiare di un'autorizzazione temporanea;
- g) prodotti e attrezzature usati contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale eccezione non si applica a:
 - apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria,
 - apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti,
 - schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici;

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

h) prodotti e attrezzature contenenti HCFC da esportare verso paesi nei quali l'utilizzo di HCFC in tali prodotti è ancora consentito.

Sono proibite le esportazioni di bromuro di metile e di idroclorofluorocarburi dalla Comunità verso qualsiasi Stato che non sia parte del protocollo.

- III. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che l'esportazione delle sostanze elencate nell'allegato I della presente comunicazione è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni all'esportazione sono rilasciate dalla Commissione previa verifica della conformità all'articolo 11 del regolamento.
- IV. Le imprese alle quali non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione all'esportazione e che desiderano esportare sostanze controllate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro il 1° luglio 2008 inoltrando il modulo di registrazione reperibile on line al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>

Una volta effettuata la registrazione nella banca dati ODS, occorre seguire la procedura descritta al seguente punto V.

- V. Le imprese alle quali sia stata rilasciata un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono presentare una dichiarazione compilando e trasmettendo on line l'apposito modulo tramite la banca dati ODS, accessibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>. Oltre a presentare la domanda on line, occorre trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione d'esportazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-5 2/053
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

- VI. La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il **1° agosto 2008**. L'invio di una dichiarazione d'esportazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare esportazioni.
- VII. Per poter esportare sostanze controllate nel 2009, le imprese che hanno presentato una dichiarazione d'esportazione devono richiedere alla Commissione un numero di autorizzazione all'esportazione (EAN) attraverso la base dati ODS servendosi del modulo di domanda EAN reperibile on line. La Commissione rilascia quindi un numero di autorizzazione all'esportazione dopo essersi assicurata che la domanda corrisponda alla dichiarazione e che sia rispondente ai requisiti del regolamento (CE) n. 2037/2000. Al richiedente sarà comunicata l'accettazione della domanda tramite posta elettronica. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare alcun numero di autorizzazione all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione, se vi è il rischio che non sia destinata all'uso autorizzato, o se non può essere esportata nel rispetto del regolamento.
- VIII. Per verificare che la sostanza corrisponda alla descrizione ed accertarsi che la finalità dell'esportazione venga rispettata, la Commissione può invitare il richiedente a presentare, a sostegno della propria domanda di EAN, informazioni supplementari in merito alle esportazioni destinate a rispondere al fabbisogno interno di base o a soddisfare gli usi essenziali o critici delle parti a norma del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento.

Tali informazioni riguardano in particolare:

- la conferma, da parte del produttore, che la sostanza è stata prodotta per l'uso specificato,
- la conferma, da parte del richiedente, che la sostanza sarà esportata solo per l'uso specificato,
- il nome e l'indirizzo del destinatario finale nel paese di destinazione finale.

La Commissione si riserva il diritto di rilasciare tale EAN soltanto dopo che l'autorità competente del paese di destinazione ha confermato la finalità dell'esportazione ed assicurato che quest'ultima non comporterà alcuna inottemperanza alle disposizioni del protocollo di Montreal.

- IX. È possibile reperire ulteriori informazioni sulle esportazioni di ODS alla pagina:
http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm
-

ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (!)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₃ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon 1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₅ Cl ₃ (?) (1,1,1- tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₃ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1	

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFC ₂ (HCFC 21) (3)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC 22) (3)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC 31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC 121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC 122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC 123) (3)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC 124) (3)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC 131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC 132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC 133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC 141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC 141b) (3)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC 142b) (3)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC 151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC 221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC 222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC 223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC 224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC 225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC 225ca) (3)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC 225cb) (3)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC 226)	0,100
	C ₃ H ₃ FCl ₅ (HCFC 231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC 232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC 233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC 234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC 235)	0,520
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC 241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC 242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC 243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC 244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC 251)	0,010

Gruppo	Sostanze		Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC 252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC 253)	0,030
	C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC 261)	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC 262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl	(HCFC 271)	0,030
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	Halon 1011/bromocloro- metano	0,120

⁽¹⁾ Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e rivisitati periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.

Comunicazione agli utilizzatori di sostanze controllate nell'Unione europea autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/13)

- I. La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:
- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
 - Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
 - Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
 - Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
 - Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
 - Gruppo VI: bromuro di metile
 - Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
 - Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
 - Gruppo IX: bromoclorometano
- II. La presente comunicazione è destinata agli utilizzatori che intendono:
1. impiegare le suddette sostanze nella Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori;
 2. acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore (e non da un distributore di tali sostanze nella Comunità) o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi.
- III. Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.
- IV. Le decisioni IV/25 e XIX/13, adottate dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, hanno stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali è possibile consentire la produzione e il consumo dopo la scadenza del programma di eliminazione graduale.
- V. In base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ occorre determinare i quantitativi delle suddette sostanze controllate destinate ad usi essenziali che possono essere autorizzati nella Comunità nel 2008, in mancanza di adeguate alternative e conformemente alle decisioni IV/25 e XIX/13 delle parti del protocollo di Montreal ⁽²⁾.
- VI. Le parti del protocollo di Montreal potrebbero adottare, nel novembre 2008, una decisione che autorizzi i livelli massimi di produzione di CFC, tali da soddisfare gli usi essenziali nel 2009 per gli inalatori-dosatori da impiegare nella cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche di cui all'allegato I, alle condizioni fissate dalla riunione delle parti al paragrafo 2 della decisione VII/28.
- VII. Le decisioni XVIII/15 e XIX/18, adottate dalle parti del protocollo di Montreal, autorizzano la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate che figurano negli allegati A, B e C (sostanze del gruppo II e III) del protocollo di Montreal per le attività di laboratorio e di analisi. Le attività autorizzate figurano nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle parti. Gli usi di cui al paragrafo 6 della decisione VII/11, alle lettere da a) a c) della decisione XI/15, nonché al punto 3 della decisione XIX/18 sono esclusi dalle attività autorizzate di laboratorio e analisi.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽²⁾ L'elenco dei principi attivi ritenuti essenziali per la produzione degli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi è reperibile alla pagina:
http://ozone.unep.org/Exemption_Information/Essential_Use_Nominations/Measures_by_Parties_to_facilitate_the_transition_to_chlorofluorocarbon_EC.shtml

VIII. Ai sensi della decisione X/19 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate per attività di laboratorio e di analisi deve essere almeno del 99,0 % per l'1.1.1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio. Queste sostanze e miscele ad elevato grado di purezza contenenti sostanze controllate devono essere fornite esclusivamente in contenitori richiudibili o bombole ad alta pressione di capienza inferiore a tre litri oppure in fiale in vetro da 10 millilitri o più piccole, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono e limitate ad attività di laboratorio e di analisi; occorre inoltre specificare che le sostanze usate o in eccesso devono, se possibile, essere raccolte e riciclate. Nel caso in cui il riciclaggio risulti impossibile il materiale deve essere distrutto secondo le modalità descritte all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento.

IX. Maggiori informazioni, compresi i testi delle pertinenti decisioni sulle attività di laboratorio e di analisi adottate dalle parti del protocollo di Montreal e citate nella presente comunicazione si trovano al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/2006_lab.pdf

X. Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, la procedura di assegnazione dei quantitativi di sostanze controllate per gli usi essenziali di cui sopra è la seguente:

1. Le imprese che non sono titolari di quote per il 2008 e che desiderano richiedere alla Commissione una quota per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 devono contattare la Commissione entro e non oltre il **1° luglio 2008**, presentando il modulo di registrazione per la banca dati «Main-ODS» reperibile al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>

Dopo la registrazione nella banca dati ODS occorre seguire la procedura illustrata al punto 2.

2. Le domande di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione.

Nel caso dei CFC da impiegare negli inalatori-dosatori, tutte le imprese registrate riceveranno dalla Commissione un modulo di domanda.

Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve presentare domanda compilando l'apposito modulo on line, utilizzando la banca dati ODS disponibile sul sito Internet: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>. Oltre a presentare la domanda on line, è necessario trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione di importazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-5 2/053
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm.

XI. La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il **1° agosto 2008**.

XII. La Commissione assegnerà le quote agli utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e il quantitativo interessato.

XIII. In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà ai richiedenti, tramite decisione, i quantitativi di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità per il 2009, che sarà consentito produrre e importare.

- XIV. Gli utilizzatori titolari per il 2009 di una quota per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare, tramite la banca dati ODS, una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per la loro quota. Il produttore deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre il quantitativo di sostanza controllata indicato nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate.
-

ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (!)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₃ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon 1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (?) (1,1,1-tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₃ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFC1 ₂ (HCFC 21) (3)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC 22) (3)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC 31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC 121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC 122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC 123) (3)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC 124) (3)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC 131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC 132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC 133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC 141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC 141b) (3)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC 142b) (3)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC 151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC 221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC 222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC 223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC 224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC 225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC 225ca) (3)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC 225cb) (3)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC 226)	0,100
	C ₃ H ₃ FCl ₅ (HCFC 231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC 232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC 233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC 234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC 235)	0,520
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC 241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC 242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC 243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC 244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC 251)	0,010

Gruppo	Sostanze		Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC 252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC 253)	0,030
	C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC 261)	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC 262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl	(HCFC 271)	0,030
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	Halon 1011/bromocloro- metano	0,120

⁽¹⁾ Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.